



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“S. Alfonso M. de’ Liguori



VIA TRENTO, 21 84016 PAGANI (SA)

919421

TEL/ FAX 081 5152108 -

<http://www.icsantalfonso.gov.it/>

C.F. 94029530659

Cod. Mecc. SAIC8A5005

e-mail: saic8a5005@istruzione.it

posta certificata: saic8a5005@pec.istruzione.it

APPROVATO CON DELIBERA N. 26 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 13/05/2026

APPROVATO CON DELIBERA n. 11 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 13/05/2026

PROTOCOLLO PER L'ACCESSO

DI ESPERTI ESTERNI IN ORARIO CURRICULARE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso, permanenza e svolgimento delle attività da parte di esperti esterni all'interno dei locali dell'Istituto Comprensivo *Sant'Alfonso M. de' Liguori* durante l'orario curricolare.

Le disposizioni si applicano a tutte le sedi dell'Istituto, afferenti ai diversi ordini di istruzione: Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado.

Art. 2 – Riferimenti normativi

Esso è adottato nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle seguenti disposizioni:

- D.P.R. 275/1999 – Regolamento dell'autonomia scolastica
- D.lgs. 165/2001 – Ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione
- D.I. 129/2018 – Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche
- D.lgs. 81/2008 – Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- D.lgs. 66/2017 e D.lgs. 96/2019 – Inclusione scolastica
- D.lgs. 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
- D.lgs. 39/2014 (art. 25-bis) – Tutela dei minori
- Indicazioni e Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito

Art. 3 – Definizione di esperto esterno

Ai fini del presente Regolamento, per “esperto esterno” si intende qualsiasi soggetto non appartenente all'organico dell'Istituzione scolastica, in possesso di comprovata e documentata qualificazione professionale, culturale, artistica, educativa o tecnico-specialistica.

Rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella suddetta definizione:

- specialisti in ambito sanitario, psicologico, educativo e sociale;
- operatori di associazioni, enti e istituzioni del territorio;

- esperti nei settori artistico, musicale, teatrale e delle tradizioni culturali;
- professionisti e testimoni portatori di esperienze coerenti con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Art. 4 – Finalità

L'intervento degli esperti esterni è finalizzato al perseguimento delle seguenti finalità istituzionali:

- ampliamento e qualificazione dell'offerta formativa;
- promozione dell'inclusione scolastica e del successo formativo;
- rafforzamento del raccordo tra scuola, famiglia e territorio;
- arricchimento dei percorsi didattici mediante apporti specialistici;
- sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza;
- ottimizzazione dei processi educativi e formativi;
- integrazione tra interventi educativi e, ove previsto, clinico-terapeutici;
- promozione di reti collaborative tra istituzione scolastica, famiglie e professionisti.

Art. 5 – Principi generali

L'accesso e l'attività degli esperti esterni devono conformarsi ai seguenti principi:

- coerenza didattica, rispetto alla programmazione della classe e al PTOF;
- trasparenza e condivisione, con tutte le componenti scolastiche e le famiglie;
- centralità dell'alunno, con particolare attenzione ai bisogni educativi speciali;
- integrazione e complementarità, senza sostituzione del ruolo docente;
- tutela della sicurezza, dell'integrità e della riservatezza degli alunni

Art. 6 – Procedura di richiesta e autorizzazione

6.1) - Richiesta

L'accesso degli esperti esterni è subordinato a preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

La richiesta, avanzata dai docenti nell'ambito della progettazione didattica oppure da enti o associazioni, deve essere formalizzata per iscritto e corredata da:

- progetto dettagliato dell'intervento;
- curriculum vitae dell'esperto;
- copia del documento di identità in corso di validità;
- documentazione attestante la copertura assicurativa.

Il progetto deve contenere:

- finalità e obiettivi;
- destinatari;
- modalità di svolgimento;
- tempi e durata;
- eventuali oneri economici a carico dell'Istituto o delle famiglie.

6.2) - Valutazione

Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione della richiesta con riferimento a:

- coerenza con la programmazione didattica;
- sostenibilità organizzativa;
- conformità alla normativa vigente;

6.3) - Autorizzazione e comunicazione

Verificata la completezza della documentazione e assolti gli obblighi previsti dall'art. 25-bis del D.lgs. 39/2014, il Dirigente Scolastico rilascia autorizzazione scritta.

Il Dirigente Scolastico assicura la preventiva comunicazione dell'accesso in classe degli esperti esterni ai docenti coinvolti e alle famiglie o esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni della classe interessata.

6.4 – Accesso di specialisti su richiesta delle famiglie o esercenti la responsabilità genitoriale

L'accesso di specialisti o terapisti su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale è subordinato alle seguenti condizioni:

- presentazione di istanza formale;
- progetto redatto dal professionista, coerente con i bisogni dell'alunno;
- informativa preventiva alle famiglie della classe interessata;
- curriculum vitae;
- copia del documento di identità;
- idonea copertura assicurativa.

Il Dirigente Scolastico, verificata la completezza della documentazione, rilascia autorizzazione scritta secondo quanto previsto al punto 6.3.

L'attività dello specialista/terapista è limitata all'osservazione e al supporto dell'alunno per il quale è stato richiesto l'intervento.

Eventuali obiezioni o manifestazioni di dissenso da parte delle famiglie o esercenti la responsabilità genitoriale degli altri alunni della classe non costituiscono motivo ostativo allo svolgimento dell'attività autorizzata.

Qualora un genitore o esercente la responsabilità genitoriale intenda non far partecipare il minore figlio alle attività in concomitanza con la presenza dello specialista, la scuola non è tenuta a predisporre attività didattiche alternative.

L'eventuale assenza sarà registrata come ordinaria assenza e resta in capo alla famiglia la responsabilità relativa all'assolvimento dell'obbligo scolastico e alla continuità del percorso formativo.

Art. 7– Obblighi dell'esperto esterno

L'esperto esterno è tenuto a:

- attenersi alle disposizioni del presente Regolamento;
- operare esclusivamente nei limiti del progetto autorizzato;
- mantenere comportamenti conformi al contesto educativo;
- rispettare il segreto professionale e la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

- non acquisire né diffondere dati, immagini o informazioni senza preventiva autorizzazione;
- adempiere agli obblighi amministrativi presso gli uffici di segreteria.

Prima dell'accesso ai locali scolastici, l'esperto è tenuto a:

- rendere dichiarazione ai sensi dell'art. 25-bis del D. Lgs. 39/2014;
- sottoscrivere l'informativa privacy;
- registrare la propria presenza.

Art. 8 – Ruolo dei docenti e vigilanza

La responsabilità didattica e disciplinare degli alunni permane in capo ai docenti.

L'esperto esterno svolge:

- una funzione integrativa e non sostitutiva dell'attività didattica
- non può operare in assenza del docente
- non assume alcuna responsabilità diretta in ordine alla vigilanza sugli alunni.

Art. 9 – Sicurezza

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, l'esperto esterno è tenuto a:

- osservare le disposizioni in materia di sicurezza vigenti nell'Istituto;
- attenersi alle procedure di emergenza;
- astenersi da comportamenti che possano determinare situazioni di rischio.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Tutti i soggetti coinvolti sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

È obbligatoria la sottoscrizione dell'informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 11 – Documentazione e report

Al termine delle attività, ove previsto:

- l'esperto esterno redige apposita relazione sull'intervento svolto;
- la documentazione è condivisa con i docenti e, ove necessario, con le famiglie o esercenti la responsabilità genitoriale;
- gli atti sono conservati nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento:

- costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto;
- entra in vigore dalla data di approvazione;
- è soggetto a revisione in caso di modifiche normative o esigenze organizzative.